



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

OGGETTO: Richiesta di urgenti chiarimenti su DM 259/17 e ricadute sulle graduatorie di istituto di cui al DD 374/17.

Con riferimento alla mail, relativa all'oggetto, occorre precisare che esiste una sostanziale differenza tra le previsioni del DPR 19/2016 e il DM 259/2017. Il DPR 19/2016, all'art. 5, co 1, fa riferimento ai soggetti iscritti a percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, i quali solo dopo aver conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249". Il DM 259/2017 fa, invece, riferimento a coloro che sono già in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni i quali possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.

- In relazione a quanto richiesto al punto 2) Titoli di accesso alle discipline di indirizzo del Liceo Musicale, le note da Lei citate specificano che, entro i limiti temporali fissati dalla stesse, l'accesso alla classe di concorso è riservato per l'inserimento alla seconda fascia a docenti abilitati nelle classi di concorso del previgente ordinamento. Per quanto riguarda l'inserimento alla terza fascia, nella fase temporale transitoria, i titoli di accesso sono quelli della colonna requisiti di accesso e nelle note con esclusione, però, dell'abilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso l'AOO

AODGOSV